



DIOCESI DI TERAMO-ATRI

Curia Vescovile

P.zza Martiri della Libertà, 14

64100 TERAMO

Tel. 0861250301 - Fax 0861254047

Prot. n. 96/2025/GC

L'Ordinario Diocesano

VISTA la richiesta del Sig. [REDACTED], nato a Teramo il [REDACTED] e residente in Teramo, [REDACTED], tendente a che venga annotata sul proprio Atto di Battesimo l'esplicita volontà di non essere più considerato quale appartenente alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana;

RILEVATO CHE l'interessato ha dato prova di essere a conoscenza delle conseguenze di ordine giuridico (*) che una tale richiesta comporta;

DISPONE

che il Rev. Parroco della Parrocchia *S. Spirito* in Teramo, nel rispetto delle leggi canoniche e dello Stato italiano, apponga sull'Atto medesimo del Sig. [REDACTED] la seguente annotazione: «*Il battezzato ha abbandonato formalmente la Chiesa Cattolica; in caso di richiesta del certificato di Battesimo si interPELLI l'Ordinario Diocesano*», aggiungendo anche gli estremi del presente Decreto: «*Cfr. Decreto dell'Ordinario Diocesano, prot. n. 96/2025/GC del 04/06/2025*».


In virtù del presente Decreto si pongono in essere conseguenze da osservarsi di ordine giuridico (*), oltre la circostanza che il dato in tal modo rettificato diviene inutilizzabile per qualsiasi fine, specialmente statistico.

Il Parroco, una volta resa l'annotazione, ne dia tempestiva comunicazione senza ritardo tanto all'interessato (Sig. [REDACTED], [REDACTED], 64100 Teramo, [REDACTED]), quanto a questa Cancelleria Vescovile.

Teramo, dalla Curia Vescovile, addì 04/06/2025

L'Ordinario Diocesano

Il Cancelliere Vescovile



(*) Conseguenze di ordine giuridico:

- esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cann. 874 § 1; 893 § 1);
- licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio (cann. 1071 § 1 n. 5; 1124);
- esenzione dall'obbligo della forma canonica per il matrimonio (can. 1117);
- privazione delle esequie ecclesiastiche (can. 1184 § 1);
- esclusione dai sacramenti e dai sacramentali (cann. 1331 § 1; 915);
- scomunica *latae sententiae* (can. 1364 § 1).